IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



14/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14792** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

S. G. omissis**,** rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pino del Foro di Lecce con studio in via C. de Giorgi n. 7, LECCE (LE), con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata avv.simonepino@pec.it;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Perruolo Carmine, con delega scritta, per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

Il sig. S. G. allega di essere è un ex militare dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio dal 30.05.2023, in quanto inidoneo permanentemente, a seguito di notifica di verbale CMO- Dipartimento Militare di medicina Legale di Padova, per causa non dipendente da fatti di servizio e con conseguente erogazione di trattamento pensionistico di inabilità, avendo maturato alla data di cessazione del servizio un'anzianità contributiva di anni 18 e un'età anagrafica di anni 40 mesi 4 giorni 19. L'ultima sede ove il richiedente ha prestato servizio è il Reggimento Piemonte Cavalleria (2°) in Villa Opicina (TS).

Il trattamento pensionistico è stato determinato con decreto Inps CH 942023000422 del 25.08.2023 dalla sede Inps di Chieti, con decorrenza dal 31.08.2023 (all. 1 citazione).

Il ricorrente ha formulato all'INPS istanza di ricalcolo e rideterminazione del proprio trattamento pensionistico dell'istante (all. 2 citazione), richiedendo la correzione del montante pensionistico nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo non è stata determinata con l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, ove è prevista l'applicazione dell'aliquota del 44%.

L'istanza è stata rigettata dalla sede Inps di Chieti, con la seguente motivazione: "titolare di trattamento pensionistico liquidato interamente secondo le regole del sistema contributivo, non avendo maturato contribuzione utile in data antecedente al 01.01.1996. La

pensione è stata pertanto calcolata moltiplicando il montante contributivo accumulato durante il servizio militare per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A L. 335/1995. Non ha pertanto rilievo la questione dell'applicazione del coefficiente del 44% di cui all'art. 54 DPR 1092/1973 e la relativa giurisprudenza richiamata nell'istanza, che riguarda unicamente il calcolo delle quote retributive di pensione. In ogni caso, si segnala che la competenza alla riliquidazione della pensione è della sede del luogo di residenza del pensionato (in conoscenza alla presente comunicazione) come da circolare Inps n. 132/2019".

Il ricorrente allega di aver presentato medesima richiesta anche presso la sede Inps di Udine, senza avere ricevuto formale risposta.

La difesa dell'attore insiste per l'applicazione dell'aliquota del 44% sulla base pensionabile, invocando la norma di cui all'art. 54 DPR n. 1092/2023.

Si è costituito l'INPS opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato, ribadendo che l'art. 54 DPR n. 1092/2023 si applica solo alle pensioni (od alle quote di pensione) calcolate con il sistema retributivo, mentre il ricorrente pacificamente gode di trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo.

All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come in tatti.

Considerato in

D I R I T T O

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto difetta il presupposto di

applicazione del criterio di calcolo di cui all'art. 54 DPR 1091/1973, trattandosi di norma relativa al calcolo delle sole pensioni (o quote di pensione) erogate con il sistema retributivo. Al contrario, il ricorrente gode pacificamente di pensione calcolata unicamente con il sistema contributivo, secondo quanto sopra esposto (anzianità contributiva di 18 anni alla cessazione del servizio, in data 30.05.2023).

La legge di riforma del sistema pensionistico 08 agosto 1995 n. 335, all'art. 1 co. 12, richiama e consente l'applicazione della normativa previgente, relativa al sistema retributivo e quindi l'art. 54 DPR 1092/1973 invocato dal ricorrente, come detto, solamente per le pensioni calcolate con il sistema retributivo, o per le quote di pensione calcolate con tale sistema, in quanto riferite ad un periodo di contribuzione anteriore al 31.12.1995:

"*12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:*

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo."

Queste le ragioni della infondatezza della pretesa attorea, già

evidenziate, peraltro, dall'INPS in risposta all'istanza presentata dal ricorrente in sede amministrativa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14792 del registro di segreteria:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS pari ad euro 1.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 12 marzo 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 09/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to dott.ssa Anna De Angelis